COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 223

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 223

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sulla produzione avicola (1485). . 223

PRESIDENTE 223, 224, 227

LUSOLI 223, 224, 226

ARMANI, *Relatore* 226

La seduta comincia alle 9,50.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scarascia Mugnozza.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno i deputati Bonea e Lusoli sostituiscono rispettivamente i deputati Bignardi e Ognibene.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione avicola (1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme sulla produzione avicola ».

Nella precedente seduta l'onorevole Armani ha svolto la relazione.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

LUSOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo convinti che un intervento anche legislativo nel settore dell'avicoltura sia estremamente urgente e necessario; intervento che non si deve, però, limitare, a nostro avviso, ad una regolamentazione di questa attività, ma che deve affrontare e risolvere anche altri importanti problemi, se si vuole potenziare lo sviluppo impetuoso registrato in questi ultimi anni in questo importante settore produttivo.

I fattori che hanno determinato le condizioni per un così vasto sviluppo dell'avicoltura italiana sono numerosi e complessi, economici e tecnici; su questi per brevità non voglio soffermarmi.

Bisogna, però, rilevare a tale riguardo che lo sviluppo dell'avicoltura è avvenuto al di fuori di ogni schema e ogni coordinamento, in modo caotico e anarchico, sotto la spinta del mercato e del disordinato esodo dalle campagne, che induceva un ingente numero di lavoratori alla ricerca di un reddito

per la propria famiglia: reddito che molte famiglie hanno trovato dedicandosi all'allevamento avicolo. Ma ad un certo momento sono cominciate le difficoltà, le crisi a ripetizione che hanno messo a dura prova gli avicoltori; difficoltà e crisi che, a lungo andare, potrebbero determinare un arresto e un crollo di questo importante settore produttivo.

Noi riteniamo che le cause delle crisi a ripetizione che si sono verificate in tutti questi anni – e gli elementi per dimostrarlo non mancano – non provengono da un fenomeno di superproduzione e di un connesso ingolfamento del mercato, ma prevalentemente dall'arretratezza delle strutture agrarie, commerciali e di mercato.

Ci rendiamo, perciò, conto, che le ragioni delle difficoltà per lo sviluppo dell'avicoltura non possono essere rimosse in modo settoriale, con provvedimenti parziali, ma nel quadro di una programmazione economica democratica e di profonde riforme di struttura.

Ci rendiamo, però, anche conto che ci sono oggi gravi ed urgenti problemi che vanno risolti con immediatezza, al fine di tutelare e sviluppare questo importante settore di attività. A tal fine noi abbiamo presentato un progetto di legge, e non comprendiamo il perchè non lo si sia abbinato, per la discussione, al disegno di legge oggetto del nostro esame, dal momento che sia il progetto di legge nostro, sia il disegno di legge del governo, trattano la identica materia.

PRESIDENTE. La spiegazione è semplice: il progetto di legge a firma sua e di altri colleghi (che porta il n. 1292) fu assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VI (Finanze e Tesoro) e XI (Agricoltura). Quindi, non dipende dalla Presidenza della Commissione Agricoltura se quel provvedimento non è stato abbinato.

LUSOLI. Prendo atto di questa spiegazione, auspicando che il progetto di legge possa essere messo in discussione presso la nostra Commissione. Dovrebbe avere un iter spedito, perchè riteniamo che affrontando il problema, si possa realmente contribuire allo sviluppo dell'agricoltura, dando sicurezza e sviluppo agli allevamenti avicoli.

Dovendo per ora limitare il nostro esame al disegno di legge del governo, devo dire subito che la nostra parte conviene sulla esigenza di emanare alcune norme, onde regolamentare la produzione di uova da cova e di pulcini; e ciò anche, come si dice nella relazione che accompagna il disegno di legge, per ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento 1729 della Comunità economica europea del 12 dicembre 1963, nonché per contribuire allo sviluppo del settore.

Ma nel disegno di legge, ed il relatore onorevole Armani lo faceva giustamente rilevare, sono previste norme che vanno al di là di quelle sancite dal regolamento comunitario. Noi siamo d'accordo con questa osservazione, perché ci pare che nel disegno di legge siano contenute norme che non solo non hanno nulla a che fare con il regolamento 129 della Comunità europea, ma tanto meno hanno qualcosa in comune con la esigenza di promuovere lo sviluppo dell'avicoltura. Ci sembra invece si possa dire che se il progetto venisse trasformato in legge dello Stato, così come è ora formulato, si favorirebbe il sorgere di enti a carattere corporativo e di monopolio che contrastano con gli interessi della grande maggioranza degli allevatori.

L'onorevole relatore ha giustamente detto che noi dobbiamo fare di tutto per non dare l'impressione che con le presenti norme si vogliano perseguire fini punitivi e fiscali. Da un attento esame del disegno di legge si ha l'impressione che in esso prevalgano i concetti punitivi e fiscali; concetti che non favoriscono certamente il necessario spirito di collaborazione fra gli avicoltori e lo Stato, ma stimolano negli interessati lo spirito di difesa che si traduce poi in un'azione sabotatrice della legge.

A questo fine, a nostro parere, sarebbe stato utile, prima di presentare questo disegno di legge, che il ministero direttamente interessato, quello dell'Agricoltura, avesse promosso una consultazione con gli organi dirigenti di tutte le associazioni di categoria ed altresì un dibattito fra gli avicoltori, per evitare il varo di una legge che contiene, come osserva l'onorevole Relatore, gravi errori e imperfezioni. C'era, del resto, tutto il tempo per fare questo: infatti, il regolamento n. 129 della Comunità è del 12 dicembre 1963 ed il progetto di legge è stato presentato il 19 giugno 1964 e soltanto ora sottoposto all'esame della commissione.

Sarebbe stato utile, in questo frattempo, aprire un dibattito e consultarsi con le categorie interessate. Il Governo, e per esso i ministri proponenti, vanno più in là del regolamento della Comunità Economica europea n. 129, il quale regolamento non chiede autorizzazioni o licenze per i produttori – ed anche questo faceva osservare l'onorevole Relatore; e noi condividiamo – ma solamente l'immatricolazione e la registrazione, mentre il disegno di legge prevede, all'articolo 1,

l'autorizzazione, che di fatto è una licenza, in quanto, per poterla ottenere, è anche necessario pagare la tassa di concessione governativa, come è previsto dall'articolo 8.

Non si può, io credo, accettare nessuna legge che faccia uscire l'esercizio della pollicoltura dall'ambito delle attività agricole, e, se si mantiene la avicoltura in questo ambito, allora bisogna dire che nessuna autorizzazione o licenza può essere imposta o richiesta. Nessuno, del resto, si è mai sognato – come bene faceva rilevare l'onorevole Relatore – di imporre il possesso di una licenza per allevare suini, bovini, equini, o ovini e caprini.

Verrebbero perciò istituiti vincoli e obblighi ai produttori avicoli, non richiesti per altri tipi di allevamenti e si metterebbero questi ultimi in uno stato di privilegio nei confronti dei primi.

C'è, poi, da osservare che l'autorizzazione, sempre secondo l'articolo 1, non sarebbe dovuta per gli allevamenti e gli incubatoi che lavorano a ciclo chiuso – quelli cioè, e non sono pochi, che incubano le uova delle loro galline e allevano tutti i pulcini che producono – e ciò perché questi non fanno commercio né di uova da cova né di pulcini, ma soltanto di polli ingrassati e pronti per il consumo. E poiché mi pare che una dei principali obiettivi sia quello di raccogliere dati statistici, di avere una statistica per poter intervenire e poter regolare questo settore, ci pare che a un certo momento, se non raccogliamo tutti i dati, ma soltanto una parte, non raggiungeremo lo scopo che vogliamo.

Ci sono addirittura cose improponibili nel provvedimento, quale quella, ad esempio, di stabilire che nel caso si tratti di attività svolta in due provincie, l'autorizzazione debba essere concessa dal Ministero dell'agricoltura. Si può verificare il caso di due allevamenti di una stessa impresa, uno posto in una provincia e il secondo in un'altra: il primo risulta idoneo e l'altro no. In questo caso, chi ne dispone la chiusura? Poiché l'autorizzazione è data dal Ministero, dovrà essere lo stesso ad adottare il provvedimento. Ma ciò è in contrasto con il regolamento di polizia veterinaria provinciale che attribuisce al veterinario provinciale il potere di decretare la chiusura di qualsiasi allevamento.

E per ultimo, non per ordine di importanza, s'intende, la formulazione dell'articolo 1, in quella parte che riguarda l'idoneità richiesta per poter ottenere l'autorizzazione non può essere accettata. Che cosa vuol dire, del resto, idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e dell'organizzazione dell'impresa? Addirittura organizzazione dell'impresa! In nessuna legge si trova scritto che tipo di impianto, di attrezzature e di impresa siano necessari per ottenere l'autorizzazione. Questo accertamento dovrà, allora, secondo il disegno di legge, essere fatto da funzionari, e, con tutto rispetto che io ho per i funzionari, penso che molti di questi non potrebbero essere in condizione di pronunciarsi, perchè non avranno mai visto un impianto di incubatrici o un allevamento di galline ovaiole. Il tutto, comunque, competenza o meno, è lasciato alla discrezionalità di un funzionario. E ciò non può essere consentito. Noi dobbiamo, in questo caso, stabilire che cosa intendiamo per idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e dell'organizzazione dell'impresa.

Per gli scopi dichiarati nel disegno di legge, a me pare sia sufficiente l'obbligo della registrazione o della immatricolazione, immatricolazione che deve avvenire dietro il parere del veterinario provinciale, dopo che lo stesso, unico funzionario che ha competenza e poteri per stabilire l'idoneità dell'impianto, abbia attestato che non vi sono ragioni che ostino a intraprendere l'attività.

L'immatricolazione deve, poi, essere resa obbligatoria sia per gli avicoltori che producono a scopo di commercio, sia per quelli che producono a ciclo chiuso, obbligando gli uni e gli altri a fornire i dati statistici almeno una volta al mese, e non ogni sei mesi, come è previsto dall'articolo 4, ultimo comma.

Così come è necessaria, per mettere in circolazione le uova da cova, la stampigliatura « cova » « Italia » e il numero di immatricolazione. E ciò per poter sempre controllare la provenienza e l'impresa produttrice.

Io concordo con quanto diceva l'onorevole Relatore anche in questo: che è forse necessario uno sforzo per semplificare i sistemi. Si parla di bollette, bollettari, registri. Teniamo presente che siamo di fronte a degli avicoltori che, se dovessero applicare alla lettera la legge, dovrebbero assumere un ragioniere, o chiudere bottega. Quindi, pur rendendosi necessario qualche strumento che permetta i controlli, bisogna rendere questo strumento accessibile, bisogna semplificarlo, snellirlo, fare in modo di non creare della burocrazia, che poi non serve a nessuno.

Improponibile, poi, a nostro avviso, è l'obbligo per il produttore di denunciare la qualità e la quantità delle uova da cova che si intendono produrre nell'annata. Intanto, non si precisa quali sono queste qualità, ma stabi-

lire poi preventivamente la quantità è un compito arduo e nessun produttore riuscirà a farlo. Chi sarà mai capace di stabilire, a gennaio, la quantità e la qualità della produzione dell'annata, con un mercato che ha degli alti come le stelle e dei bassi come il fondo del mare ? !

Quale produttore potrà dire, all'inizio dell'anno, quale sarà la produzione nel corso dell'anno, quando, a settimane di distanza, si ha un mercato che oscilla fortemente nei prezzi. È una cosa impossibile!

Poi, tutto questo è anche inutile ai fini statistici. A che serve denunciare all'inizio dell'anno la quantità presumibile della produzione? Qualcuno già maligna che una tale richiesta ha tutto il sapore di una norma di carattere fiscale.

Con l'articolo 3, si attribuiscono poteri, circa la chiusura degli allevamenti, ai funzionari del Ministero dell'agricoltura e foreste. Noi riteniamo che questi funzionari non debbano avere alcuna competenza in materia. Soltanto il funzionario della Sanità può e deve intervenire ed avere poteri in questa direzione, perché è l'unica autorità competente in questa materia.

Così come non c'è bisogno, poi, di ripetere, « con decreto della Sanità », come si dice nel progetto di legge all'articolo 3, le disposizioni per la profilassi delle malattie trasmissibili, perchè ciò è già stabilito nell'ordinanza ministeriale del 16 luglio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 20 agosto 1964.

L'onorevole Relatore mi pare muovesse osservazioni anche a questa ordinanza. Ed io posso concordare circa l'esigenza di rielaborare questa circolare per renderla più aderente alla realtà.

ARMANI, *Relatore*. Mancano, per esempio, le norme per gli accertamenti diagnostici.

LUSOLI. Facciamo in modo di renderla più rispondente alle esigenze e alla realtà. La competenza deve rimanere del Ministero della sanità, perchè nessun altro può avere questa facoltà e questa competenza.

Il « registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini », previsto dall'articolo 5, deve essere tenuto dal Ministero, a nostro parere, e non da una associazione privata, e ai fini della necessaria collaborazione tra pubblica amministrazione e produttori, si dovrebbe stabilire che presso il Ministero è istituita una apposita commissione, con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le associazioni degli avicoltori. Ma è certo un fatto, che questo registro deve rimanere nelle mani di un ente pubblico e non nelle mani di una associazione privata, anche se si prevedono controlli da parte del Ministero.

L'istituzione dell'Albo avicolo, previsto dall'articolo 6, è veramente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Un Albo avicolo esiste già. Con l'istituzione del registro previsto dall'articolo 5, l'Albo diventa un doppione inutile e lo si dovrebbe, perciò, abolire. Non siamo d'accordo con quanto diceva il Relatore. Si dovrebbe abolire quello che esiste già; invece lo si vuole potenziare e darle un diverso carattere con una legge dello Stato.

Le imprese iscritte nel registro danno già una garanzia, dovendo ottemperare agli obblighi previsti dalle norme di legge, specie sotto il profilo sanitario, ma anche tecnico. A che serve, a queste imprese, l'ulteriore iscrizione all'Albo?

L'Albo, poi, dovrebbe essere tenuto da una associazione che, se pure riconosciuta giuridicamente, è, a tutti gli effetti, una associazione privata. Il decreto del Presidente della Repubblica, citato all'articolo 6, da personalità giuridica all'associazione allevatori, ma non conferisce la personalità di istituzione di diritto pubblico. Quindi, riteniamo che l'Albo sia una istituzione inutile; nel caso in cui l'Albo venisse istituito, non dovrebbe essere certo dato a una associazione privata, ma anche questo dovrebbe essere tenuto da un ente pubblico.

Infine, improponibile è pure l'istituzione di un marchio, di cui è superfluo fare accenno nel disegno di legge, in quanto qualsiasi impresa privata ha diritto, per legge, di istituire un marchio ed esigere la tutela del medesimo a norma di legge. Con la procedura necessaria chiunque ottiene il marchio, il riconoscimento e quindi la sua difesa. È la legge che lo stabilisce. Non c'è bisogno di prevederlo.

Altre osservazioni e proposte di minore entità potrebbero essere fatte, ma credo che quanto detto sia sufficiente per arrivare alla conclusione che gli emendamenti da apportare al disegno di legge sarebbero tali e tanti, da consigliare, a nostro parere, una rielaborazione del disegno di legge stesso.

Per le ragioni esposte con brevità, non ci opponiamo al disegno di legge così come è stato formulato, ma ci dichiariamo disposti a collaborare per stabilire norme che ci consentano di accogliere la regolamentazione prevista dal regolamento comunitario n. 129, e nel contempo tutelare gli interessi della categoria.

A questa richiesta mi pare sia giunto anche il Relatore. Io penso che dopo la discussione generale, si potrebbe arrivare alla nomina di un comitato ristretto per esaminare la possibilità di trovare una intesa comune e rielaborare il progetto sulla base delle esigenze reali, senza creare strutture e sovrastrutture e macchine burocratiche, che renderebbero più difficoltosa l'attività del settore di quanto non sia attualmente.

PRESIDENTE. Poichè sono iniziate in Aula le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in risposta alle interrogazioni relative all'impedimento del Capo dello Stato, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI